



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE PRIMA

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 6676/2007

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente
FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Cons. , relatore
MARIA ADA RUSSO Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **29 Agosto 2007**

Visto il ricorso 6676/2007 proposto da:

rappresentato e difeso da:

LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
con domicilio eletto in ROMA
VIA DELLA GIULIANA, 44 INT 23
presso
STERI AVV. STEFANIA

contro

- *MINISTERO DELL'INTERNO* rappresentato e difeso da: *AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12*
- *MIN INTERNO - DIP VIGILI FUOCO SOCCORSO PUBBL DIFESA CIVILE*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della nota n. 3584 di prot. del 18.05.2007 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane, con la quale veniva rigettata la richiesta di trasferimento avanzata dalla ricorrente ai sensi della legge n. 104/92; di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del *MINISTERO DELL'INTERNO*;

Adito il relatore Cons. FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI e uditi altresì per le parti l'avv. Stefania Steri, con delega, e l'avv. dello Stato Lorenzo D'Ascia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non vi siano i presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare, in quanto – ad un primo sommario esame – il provvedimento impugnato non appare affetto da alcuno dei dedotti vizi di legittimità;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima
RIGETTA la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 29 Agosto 2007

il Presidente

il Consigliere, est.



5482
2007

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE PRIMA BIS

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 6676/2007



nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente
CARLO MODICA DE MOHAC Cons., relatore
DONATELLA SCALA Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 28 Novembre 2007

Visto il ricorso 6676/2007 proposto da:

rappresentato e difeso da:

LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
con domicilio eletto in ROMA
VIA DELLA GIULIANA, 44 INT 23
presso
STERI AVV. STEFANIA

contro

- MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12
- MIN INTERNO - DIP VIGILI FUOCO SOCCORSO PUBBL DIFESA CIVILE

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della nota n. 3584 di prot. del 18.05.2007 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Umane, con la quale veniva rigettata la richiesta di trasferimento avanzata dalla ricorrente ai sensi della legge n. 104/92; di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Vista l'ordinanza n. 4070/2007 del 29.08.2007;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 08.11.2007 con contestuale istanza cautelare;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del *MINISTERO DELL'INTERNO*;

Udito il relatore Cons. Carlo Modica de Mohac e udito altresì per la parte ricorrente l'avv. Vittorio Scano, con delega;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Vista l'attestazione rilasciata il 18.9.2007 dal Comandante della Stazione Carabinieri di Cassano delle Murge (BA);

Ritenuto che in relazione al contenuto della stessa, la questione merita di essere riesaminata approfonditamente;

P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini del riesame della questione.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 29 Agosto 2007

il Presidente



il Consigliere, est.



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE 1^a

Addi 29 NOV. 2007 copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di procedura 17 agosto 1907 n. 642

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Boemi

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

